



CITTA' DI GIAVENO

Città Metropolitana di Torino

DEHORS

REGOLAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO SU AREE DI NATURA PRIVATA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 16/3/22 l. e.

a cura dell'Area Tecnica Servizio Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio

Arch. Tiziana Perino Duca

Arch. Paolo Caligaris

MARZO 2022

SOMMARIO

ARTICOLO 1. FINALITA'	p.3
ARTICOLO 2. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE	p.3
ARTICOLO 3. DEFINIZIONE TIPOLOGICA	p.3
ARTICOLO 4. SOGGETTI ABILITATI	p.4
ARTICOLO 5. REGIMI AUTORIZZATIVI	p.4
ARTICOLO 6. UBICAZIONE E DIMENSIONI	p.5
ARTICOLO 7. RICONOSCIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO - PROGETTO – TITOLO ABILITATIVO	p.5
ARTICOLO 8. DURATA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI	p.7
ARTICOLO 9. DESTINAZIONE D'USO E DIVIETI	p.7
ARTICOLO 10. REVOCA	p.7
ARTICOLO 11. DANNI	p.7
ARTICOLO 12. REGOLE COMPORTAMENTALI	p.7
ARTICOLO 13. SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE	p.8
ARTICOLO 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI RICONOSCIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO	p.8
ARTICOLO 15. DEROGHE	p.8
ARTICOLO 16. ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	p.9
ARTICOLO 17. ENTRATA IN VIGORE	p.9
APPENDICE A	p.10

ARTICOLO 1. FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione su suolo PRIVATO destinato alla realizzazione di dehors, in conformità ai principi ed obiettivi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica, individuati preventivamente dal Comune con preciso atto di riconoscimento di interesse pubblico tramite deliberazione di Giunta Comunale.

ARTICOLO 2. ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le limitazioni parametriche urbanistiche della zonizzazione di P.R.G.C. (sono fatte salve le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico e paesaggistica, reperimento/dismissione delle aree a parcheggio).
2. La limitazione dell'applicabilità della monetizzazione dei parcheggi riservata dalla attuale normativa commerciale ai soli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane.
3. Interventi edilizi soggetti a procedura edilizia ordinaria.
4. Allestimenti di base costituiti da soli tavolini (in numero massimo di 6) e relative sedie, senza ulteriori arredi.

ARTICOLO 3. DEFINIZIONE TIPOLOGICA

1. **Dehors:** si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio destinato per la somministrazione o per il ristoro nel rispetto dei limiti dimensionali indicati dal successivo art 6. Il dehors non potrà comportare modificazioni permanenti dei luoghi in cui si colloca; pertanto, non potrà essere realizzato con strutture di fondazione comprendenti lo scavo del suolo e la struttura dovrà poggiare semplicemente a terra o su pedana all'uopo predisposta, appoggiata a terra, con possibilità di semplice ancoraggio al suolo. Tali strutture sono autorizzate solamente nel rispetto di particolari condizioni con riferimento agli aspetti di viabilità, paesaggistici e di fruizione.

Si dividono in:

- a. **Dehors tipo 1):** Dehors costituito da soli arredi di base, da elementi accessori, da pedane semplicemente appoggiate a terra e da elementi di delimitazione perimetrale costituiti da componenti di arredo e da semplici recinzioni/balaustre perimetrali.
 - b. **Dehors tipo 2):** Dehors costituito da elementi di delimitazione oltre a quelli previsti per il tipo "1" o da strutture di copertura non rientranti nella definizione di arredo (es. dehors aperti o chiusi, tipo padiglione o strutture innovative).
2. **Arredi di base:** tavoli, sedie, poltroncine e panche, ombrelloni, tende, fioriere ecc. (vedasi Appendice A).
 3. **Elementi di delimitazione:** coperture, delimitazioni perimetrali, pavimentazioni (vedasi Appendice A).
 4. **Elementi accessori:** quali stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, ecc. (vedasi Appendice A).

ARTICOLO 4. SOGGETTI ABILITATI

1. La messa in opera dei dehors deve essere richiesta dai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
2. La messa in opera dei dehors (con il limite del solo dehors di tipo 1) può essere, altresì, richiesta dai titolari di attività artigianali. Sono escluse tutte le altre attività.

ARTICOLO 5. REGIMI AUTORIZZATIVI

1. Con riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, dal punto di vista edilizio, i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:
 - **Dehors tipo 1):** Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e-quinques del D.P.R. 380/2001, tale allestimento non necessita di comunicazione /segnalazione /autorizzazione edilizia.
 - **Dehors tipo 2):** Tale allestimento, in funzione della consistenza e tipologia, può richiedere presentazione di SCIA ex art. 22 del D.P.R. 380/2001 ovvero di permesso costruire ex art.10 dello stesso decreto (o SCIA alternativa al permesso di costruire ex art. 23).
2. Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al D.P.R. 13.02.2017 n.31, dal punto di vista **paesaggistico** i dehors sono soggetti ai seguenti regimi autorizzativi:
 - Dehors costituito da allestimento ricadente nella voce A17 dell'allegato A al D.P.R. 13.02.2017 n. 31: "*installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ..., costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo*", non necessita di autorizzazione paesaggistica, pur dovendo sottostare ai requisiti di natura estetica e realizzativa dettati dal presente regolamento. Per strutture leggere di copertura debbono intendersi coperture realizzate in tessuto con struttura leggera di supporto (ombrelloni, tende, gazebo, pompeiane).
 - Dehors costituito da allestimento ricadente nella voce B26 dell'allegato B al D.P.R. 13.02.2017 n.31: "*verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.....*", necessita di autorizzazione paesaggistica relativamente alla prima installazione, come definito alla voce B26 (ultimo capoverso) dell'allegato B al Regolamento succitato.

I medesimi allestimenti stagionali, realizzati negli anni successivi, ricadendo in questo caso nella voce A16 dell'allegato A al Regolamento "*A.16. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare*" e come confermato alla voce B26 dell'allegato B al Regolamento (ultimo capoverso), non necessitano di autorizzazione paesaggistica.
3. Con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali, dal punto di vista della tutela culturale, è necessaria l'**autorizzazione del Soprintendente** nel caso di installazione di dehors di tipo 2), in prossimità o su immobili tutelati ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004, intendendo tali anche "*le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico*" realizzate da oltre 70 anni, di cui alla lettera g) del comma 4 dell'art.10 del codice D.Lgs.42/2004 e s.m.i.

Resta escluso da tale procedimento autorizzativo, il solo posizionamento di dehors tipo 1): "Dehors costituito da soli arredi di base, da elementi accessori, da pedane semplicemente appoggiate a terra e da elementi di delimitazione perimetrale costituiti da componenti di arredo e da semplici

recinzioni/balaustre perimetrali”, fatto salvo l’impiego di forme e colori espressamente indicati nell’Allegato A.

Tale allestimento, infatti, non è riconducibile ad alcuna tipologia di intervento sottoposta dall’art.21 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., a preventiva autorizzazione e per sua natura, temporaneità e facile rimozione, risulta di entità tale da non costituire, in sé e per sé, causa di possibile distruzione, deterioramento o danneggiamento dello spazio pubblico tutelato sul quale è posizionato.

4. La realizzazione del dehors dovrà essere, inoltre, oggetto anche di apposito procedimento volto ad autorizzare/segnalare l’aumento della superficie di somministrazione, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
5. I dehors che per loro caratteristiche rientrano nella tipologia “2” dovranno anche rispettare le regole definite nei Criteri comunali per l’insediamento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ciò ai sensi dell’allegato A, art.8, comma 2 della D.G.R. n.85-13268 del 8/02/2010 e s.m.i.
6. Sono fatti salvi altri eventuali titoli abilitativi o nullaosta, comunque denominati, necessari in funzione della tipologia ed ubicazione degli allestimenti
7. I titoli abilitativi soprariportati, **da richiedere attraverso lo SUAP**, confluiranno nel titolo abilitativo unico rilasciato dal medesimo sportello.
8. I dehors continuativi che per loro caratteristiche rientrano nella tipologia “2”, preventivamente al loro utilizzo, sono soggetti a Segnalazione Certificata di Agibilità.

ARTICOLO 6. UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. **Dimensioni in pianta:** La dimensione massima delle strutture (fatti salvi i casi di dehors esistenti, regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento) potrà essere riconducibile nei limiti del 100% della superficie di somministrazione dell’attività cui è pertinenziale con un minimo garantito di almeno 30 mq di superficie.
2. **Dimensioni in Altezza:** I dehors non possono superare l’altezza di gronda di 3.5 m e, nel caso l’altezza di estradosso del primo solaio fuoriterra dell’edificio ospitante l’attività superi tale valore, non potranno comunque superare tale altezza.
3. **Distanze dei fronti da proprietà private:** m 3.00, fatte salve le deroghe disciplinate dal codice civile.
4. **Limiti di intervento:** La struttura del dehors non dovrà configurarsi quale ampliamento/sopraelevazione del fabbricato cui è annesso.
5. **Parcheggi pubblici:** L’area a parcheggio pubblico relativa alla superficie di somministrazione incrementata deve essere monetizzata compresa anche la superficie utilizzata come dehors e precedentemente destinata a parcheggio aperto al pubblico.
6. **Parcheggi privati:** La superficie destinata a parcheggio privato (L. Tognoli) utilizzata come dehors deve essere monetizzata o reperita in aree privata in prossimità della sede dell’attività.

ARTICOLO 7. RICONOSCIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO – PROGETTO - TITOLO ABILITATIVO.

- 1) L’atto di riconoscimento di uso pubblico è prodromico alla presentazione della pratica relativa al titolo edilizio e ne stabilisce eventuali prescrizioni da rispettare.
- 2) L’avente titolo a collocare tali strutture deve presentare istanza di riconoscimento di interesse pubblico con allegata una planimetria in scala adeguata e relazione di fattibilità volta a verificare:

- a) La concreta attitudine del sedime a permettere l'utilizzo pubblico per la presenza di accessi indipendenti da pubblica via.
 - b) L'inesistenza di condizioni pregiudizievoli in punto sicurezza e accessibilità ai fabbricati confinanti - quali ad esempio spazio riservato alla prevenzione incendi da CPI o interruzione di passaggio percorsi diversamente abili o presenza di impianti che impongano limitazioni di permanenza nelle immediate vicinanze.
 - c) Idoneo titolo giuridico per l'utilizzo dell'area.
 - d) Inesistenza di morosità fiscali o tributarie del richiedente nei confronti dell'Ente provati da dichiarazione espressa dell'Ente.
- 3) Acquisita la documentazione di rito, l'ufficio competente avvierà, entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione, specifico sopralluogo di verifica e completerà l'istruttoria proponendo l'approvazione di specifica deliberazione di riconoscimento di interesse pubblico volta ad assicurare la conformità della localizzazione al presente regolamento.
- 4) Il Comune valuta la specifica proposta di intervento (studio di fattibilità) e se ritenuta coerente con i principi del seguente regolamento, entro 90 giorni dalla presentazione ne delibera l'accoglimento o ne motiva il rigetto. Il mancato pronunciamento sulla proposta nel termine indicato equivale a rigetto per mancanza dei presupposti richiesti.
- 5) A seguito del provvedimento deliberativo assunto sarà possibile la presentazione della proposta progettuale e la necessaria documentazione, come a seguito definita.
- 6) Il progetto del dehors, redatto da tecnico abilitato, dovrà comprendere la seguente documentazione:
- a. rilievo dello stato di fatto con planimetria in scala 1:50 in cui siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico limitrofe, di passaggi pedonali e carrai, di chiusini per sottoservizi ecc. Devono essere indicate e quotate le distanze dall'edificio ospitante l'attività, le distanze dai confini di proprietà, dagli edifici frontisti, dagli accessi pedonali limitrofi, dalle intersezioni stradali, da passi carrai, la larghezza dei percorsi pedonali e viabili lasciati liberi ai sensi del presente regolamento ecc.;
 - b. tavola progettuale del dehors rappresentante le caratteristiche della struttura, la pianta, i prospetti quotati, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici;
 - c. relazione tecnica di progetto nella quale risultino descritte le tipologie e colore dei materiali utilizzati e le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi sia di arredo, sia della struttura (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni perimetrali, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti) anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo: la relazione dovrà anche descrivere le modalità di accesso al dehors e gli apprestamenti eventualmente previsti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - d. relazione paesaggistica (qualora sia necessaria l'emissione dell'autorizzazione paesaggistica)
 - e. documentazione fotografica a colori con riprese frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - f. copia ricevuta di versamento comprovante la monetizzazione dei parcheggi in relazione alla normativa urbanistica (standard assegnati) e commerciale.
 - g. Copia ricevuta versamento contributo art. 14 relativamente alla prima annualità.

ARTICOLO 8. DURATA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI.

1. I dehors realizzati su suolo privato, possono permanere in sito per un periodo analogo alla durata di attività del pubblico esercizio di riferimento.

ARTICOLO 9. DESTINAZIONE D'USO E DIVIETI

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio: l'area occupata è destinata alle attività ammissibili di cui al precedente articolo 4.
2. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento (es. videogiochi, slot machine, tavoli da gioco ecc.).
3. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, altri elementi oggetti non autorizzati.

ARTICOLO 10. REVOCA.

1. Il riconoscimento di interesse pubblico e relativo titolo abilitativo può essere revocato con provvedimento motivato del soggetto preposto al suo rilascio, con preavviso di almeno 30 giorni: in caso di motivata urgenza, la comunicazione può avvenire con 5 giorni di preavviso. La revoca potrà essere disposta a seguito di accertati inadempimenti nei seguenti casi:
 - a. al dehors autorizzato siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento dei tributi o oneri locali dovuti alla scadenza stabilita.
 - d. in caso mutamento di genere commerciale.
2. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertati dal Comando di Polizia Locale che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio preposto per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
3. I costi di rimozione e ripristino dei luoghi saranno a carico del titolare dell'attività, senza possibilità per l'esercente di richiedere indennizzi o risarcimenti al Comune.

ARTICOLO 11. DANNI.

1. Qualsiasi danno conseguente deve essere risarcito dai titolari dell'attività tenendo manlevato il Comune da ogni pretesa risarcitoria.

ARTICOLO 12. REGOLE COMPORTAMENTALI

1. L'installazione dei dehors non dovrà in alcun modo costituire trasformazione irreversibile del suolo e dei manufatti preesistenti. È fatto obbligo mantenere lo spazio occupato in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato, compreso lo sgombero neve attorno e sulla copertura del dehors, con assoluto divieto di accumulo su spazio pubblico o di uso pubblico.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, altri elementi oggetti non autorizzati.
3. Non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, altoparlanti, linee elettriche, tabelloni od altro, come non è ammesso, in prossimità di alberi ed altre essenze vegetali, effettuare lavaggi con detergenti, solventi, e similari, nonché spargere sale anti gelo o qualsiasi altra sostanza fitotossica. E' vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli.
4. L'installazione di elementi fissi quali padiglioni, fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede il rilascio di nuovo titolo.
6. Soprattutto durante **temporali o eventi meteorici intensi**, il titolare dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità della struttura. Il Comune è, e rimarrà, estraneo ad ogni qualsiasi evento e/o responsabilità in merito.

ARTICOLO 13. SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione senza il prescritto titolo abilitativo e/o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione degli allestimenti entro 15 giorni dal verbale di accertamento - contestazione.
2. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda, nei termini fissati, al ripristino dello stato dei luoghi, seguirà espressa declaratoria di decadenza dell'interesse pubblico.
3. Sono fatte salve le altre sanzioni previste dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento alle sanzioni causa assenza, difformità o mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica, nei titoli edilizi e nel provvedimento di riconoscimento di interesse pubblico.

ARTICOLO 14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI RICONOSCIMENTO DI INTERESSE PUBBLICO

1. A titolo equitativo viene stabilito, nell'importo di €.10,00 mq/annuo per l'allestimento dei dehors di tipo 1 e di €.20,00 mq/annuo per le tipologie di tipo 2, da versarsi annualmente al Comune in unica soluzione anticipata entro il 30 Gennaio di ogni anno, il contributo per il mantenimento degli effetti di riconoscimento dell'interesse pubblico. Relativamente alla prima annualità il contributo sarà commisurato per dodicesimi decorrenti dalla mensilità di approvazione della deliberazione di riconoscimento dell'interesse pubblico.
2. Tale importo sarà soggetto a revisione ISTAT su base biennale direttamente a cura dell'esercente.
3. Il mancato pagamento del contributo nei termini stabiliti, comporterà automatica declaratoria di decadenza e revoca dell'interesse pubblico nella modalità disciplinata dall'articolo 10 e sarà motivo ostativo per ogni successiva valutazione di interesse pubblico.

ARTICOLO 15. DEROGHE

1. Non sono ammesse né riconosciute deroghe alla presente disciplina.

ARTICOLO 16. ADEGUAMENTO DEI DEHORS ESISTENTI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. I dehors installati e legittimati da preciso provvedimento amministrativo valido alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano la loro consistenza nei termini indicati all'art.8.
2. Successivamente a tale data sarà applicabile esclusivamente la disciplina del suddetto regolamento.

ARTICOLO 17. ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dalla dichiarazione di esecutività del provvedimento deliberativo che lo approva e sostituiscono ogni altra precedente disposizione eventualmente in contrasto.

APPENDICE A – INDICAZIONI TECNICO/AMBIENTALI RELATIVE AI DEHORS

ARREDI DI BASE

Sono considerati elementi di arredo tavoli, sedie, poltroncine o panche, ombrelloni, tende, gazebo con struttura leggera aperti su tutti i lati con copertura in tessuto, fioriere.

I sopracitati arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.

Occorre, pertanto, che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare, nel caso di componenti di tipo seriale, l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali ad esempio riproduzioni fotografiche, copie di estratti di cataloghi.

Nel caso di componenti appositamente progettati la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

Sono da evitare, e possono essere oggetto di prescrizione nei relativi provvedimenti autorizzativi, elementi aventi colori non consoni con l'ambiente urbano, eccessivamente sgargianti.

In centro storico e nelle borgate sono da preferire elementi che per colore, trama estetica o materiale si inseriscano nel contesto urbano caratteristico (es. sedie/tavoli in tinta legno, vimini, in ferro non lucido, colori tenui ecc.).

Per quanto attiene in particolare ad ombrelloni, gazebo, tende, non potranno essere utilizzati elementi riportanti messaggi pubblicitari e si dovrà preferire l'uso di tinte unite, con colori e o fantasie in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti.

E' preferibile l'utilizzo di ombrelloni/gazebo con struttura lignea o metallica, preferibilmente, di colore scuro (es. ferro micaceo).

Per quanto attiene alle tende si eviti l'inserimento di teli o mantovane laterali.

ELEMENTI DI DELIMITAZIONE

Gli elementi di delimitazione degli spazi adibiti a dehors costituiscono il maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Delimitazioni perimetrali:

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini. Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'occupazione, può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed è oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni (vasi, fioriere, ringhiere ...).

Non è ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione.

Delimitazione discontinua:

La delimitazione discontinua è costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta, legno, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale. La funzione degli elementi di delimitazione è quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata del dehors. La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile. Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore.

Delimitazione continua:

La delimitazione continua può essere costituita da:

-Vasi, fioriere o contenitori accostati in terracotta, legno ed altri materiali idonei, atti a realizzare mediante le piante inserite un effetto siepe. Nel progetto per ogni tipo di contenitore devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore.

-Ringhiere/recinzioni/transenne a giorno (h.max.110 cm). Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale ed il colore con preferenza alla tipologia già in uso per l'arredo urbano della Città di Giaveno.

Delimitazione continua a protezione dalle intemperie:

Le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti urto, sostenute da eventuale apposita struttura realizzata con materiali tradizionali ed in sintonia con l'ambiente montano ed urbano (ferro, legno).

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni e la posizione riferita alla dotazione di verde.

Le delimitazioni a protezione dalle intemperie possono costituire elementi sostitutivi delle ringhiere o, quando appositamente progettate, costituire elementi integrativi delle delimitazioni a ringhiera.

Nel caso di dehors realizzati con struttura portante e relativa copertura (es. tipo padiglione), la chiusura laterale del dehors dovrà essere realizzata con elementi trasparenti.

Nei dehors continuativi la struttura portante, qualora sostenente una copertura, dovrà premettere di sorreggere il carico di neve, non potendo in ogni caso realizzare strutture di fondazione che prevedano lo scavo o manomissione del suolo.

Delimitazione orizzontale (pedane/pavimentazioni)

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro.

La superficie della porzione di suolo occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in lastroni di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia.

Ogni ulteriore soluzione di pavimentazione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nei portici, nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni accorgimenti di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche coperture delle pavimentazioni coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa;

- negli altri casi ed in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana/struttura di appoggio le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso ragionato delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e l'area di sedime.

Coperture

Nei portici è ammessa la collocazione di soli tavolini e sedie con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

Coperture in tessuto: devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, in tinta unita, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti e con l'ambiente urbano.

Coperture in altri materiali e relative strutture portanti: anche in considerazione della possibilità di posa di dehors continuativi ai sensi del presente regolamento, che potranno pertanto permetterne anche l'utilizzo invernale, per le coperture potranno essere utilizzati altri materiali quali scandole, lamierini, materiali trasparenti, laterizio o pietra, purché in sintonia con l'ambiente urbano e montano.

ELEMENTI ACCESSORI

Eventuali elementi ed attrezzature installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti e rappresentati nel progetto anche se la loro collocazione, entro il perimetro autorizzato, potrà variare in funzione delle esigenze di esercizio, senza necessità di ottenimento di nuovo titolo abilitativo.

Anche la scelta di attrezzature quali cestini portarifiuti stufe ad irraggiamento (es stufe a fungo, a torre, a piramide ecc.) dovrà essere consona, per coloriture e materiali, con riferimento all'ambiente ed agli edifici circostanti, oltre che ai restanti elementi di arredo del dehors.

Eventuali corpi illuminanti, scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del dehors, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento e garantendo per le linee di alimentazione massima sicurezza ed incolumità pubblica.

